

FOGLIO INFORMATIVO
Numero 27 aggiornato al 19/06/2017
Relativo all'offerta in sede di garanzia

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Confapifidi s.c.

Sede Legale - Via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia

Telefono 030/23076411 – Fax 030/5106872

E-mail: info@confapifidi.it Pec: segreteriaiclaf@legalmail.it

sito internet: www.confapifidi.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 433149

Codice Fiscale n. 98100410178 e Partita I.V.A.: 02385220989

Iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 T.U.B. con il nr. 19526

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATATA DAL CONFIDI

Il Confidi garantisce il rimborso dei finanziamenti concessi ai propri soci dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. In particolare, il Confidi, su richiesta dei soci, presta una garanzia ai predetti intermediari volta ad assicurare il puntuale rimborso dei finanziamenti in questione. Pertanto, gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente, qualora il Confidi abbia rilasciato una garanzia diretta e cioè una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". Nel caso invece in cui il Confidi abbia rilasciato una garanzia in forma sussidiaria gli intermediari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre all'intermediario il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

L'intervento dei Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti del socio come un "credito di firma". Pertanto, il socio è tenuto a corrispondere al Confidi sia le spese di gestione della richiesta di garanzia sia la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare, qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito, i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

La garanzia potrà beneficiare della controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI (legge 662/96). Il Confidi, ove possibile, potrà attivare l'accesso alla predetta controgaranzia. Le imprese socie possono altresì richiedere espressamente di propria iniziativa l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In tal caso il Confidi procederà a valutare l'ammissibilità della garanzia alla controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI.

PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo almeno 6 (sei) azioni e versando il relativo valore totale pari a € 300 (trecento/00).

Inoltre, il rilascio da parte del Confidi delle garanzie richieste dai soci per linee di finanziamento a medio lungo termine non assistite da alcuna forma di mitigazione del rischio di credito è subordinato alla sottoscrizione da parte dei soci richiedenti di azioni aggiuntive del medesimo Confidi, da regolare in via preventiva e in un'unica soluzione, pari al 2% del valore nominale delle garanzie ed entro il limite massimo di quota di partecipazione nel capitale del Confidi pari a € 10.000 (diecimila/00). Il pagamento del valore delle azioni sottoscritte dovrà essere effettuato in fase di riconoscimento delle spese e delle commissioni al Confidi (cfr. riconoscimento delle spese e delle commissioni al Confidi relative alla prestazione della garanzia). Il valore delle azioni sottoscritte è restituibile nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto del Confidi.

Per il **rilascio della garanzia** richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:

1. **Spese di gestione.** Il socio deve riconoscere al Confidi le spese che il medesimo Confidi sostiene per la gestione della richiesta sia in fase di avvio/valutazione (ovvero per istruire la richiesta di garanzia e cioè per verificare le capacità del socio di rimborsare alle scadenze convenute il finanziamento allo stesso concesso o da concedere da parte delle banche o di altri intermediari finanziari) che in fase di monitoraggio e più in generale deve contribuire ai costi di gestione del Confidi. Tali spese, sono pari al massimo all'1,70% dell'importo del finanziamento garantito con un minimo di € 150 (centocinquanta) ed un massimo di € 5.000 (cinquemila).
2. **Commissioni per la prestazione della garanzia.** Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziari, che a loro volta si rivalgono, in caso di inadempimento dello stesso socio, sul Confidi. La predetta remunerazione viene determinata in percentuale del valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi o del valore nominale del finanziamento erogato dall'intermediario finanziario garantito, anche in funzione del numero degli anni di durata della garanzia rilasciata dal Confidi e con riferimento sia alla tipologia del finanziamento concesso e/o da concedere dalla banca o da altro intermediario finanziario al socio del Confidi stesso sia alla eventuale contro-garanzia rilasciata al Confidi da altri soggetti nonché, per talune tipologie, anche in base alla dimensione dell'impresa garantita determinata in base a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività produttive pubblicato in G.U. nr. 238 del 12 ottobre 2005. Le commissioni sono determinate in sede di delibera della garanzia.

Tipologia del finanziamento richiesto dal socio del Confidi alle banche o ad altri intermediari	Durata massima della garanzia	Commissione massima
Finanziamenti chirografari con durata fino a 18 mesi	18 mesi	0,80% una tantum sul valore nominale della garanzia
Finanziamenti chirografari con durata oltre 18 e fino a 60 mesi	60 mesi	1,80% annuo sul valore nominale della garanzia
Finanziamenti chirografari con durata oltre 60 e fino a 120 mesi	120 mesi	11,65% una tantum sul valore nominale della garanzia
Finanziamenti a valere sulle sezioni speciali per l'internazionalizzazione del Fondo di Garanzia	60 mesi	1,20% annuo sul valore nominale della garanzia
Finanziamenti ipotecari	120 mesi	3,00% una tantum sul valore nominale della garanzia
Leasing immobiliare	96 mesi	3,00% una tantum sul valore nominale della garanzia da calcolarsi al netto dell'eventuale maxicanone
Leasing non immobiliare	84 mesi	3,00% una tantum sul valore nominale della garanzia
Finanziamenti mutuo fondiario edilizio	36 mesi	1,50% una tantum sul valore nominale della garanzia
Affidamenti (c/c, anticipi ricevute, fatture)	15 mesi	2,80% una tantum sul valore nominale della garanzia

Per i finanziamenti chirografari, in caso di **richieste di conferma ed allungamento della garanzia** per sospensione o rinegoziazione del piano di rimborso dell'operazione garantita, al socio sarà richiesta una **commissione per il prolungamento della durata della garanzia** pari all'1% dell'importo garantito sul residuo debito oggetto di sospensione, moltiplicato per il numero di anni di allungamento della durata della garanzia (le frazioni di anno si considerano come anno intero), fino ad un massimo del 5%.

Nel caso di **trasformazione del credito di firma in credito per cassa** (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), il socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa, in termini di interessi di mora nonché rimborsare le spese per il recupero del credito stesso. In particolare:

1. **Interessi di mora su crediti per cassa.** La predetta remunerazione viene determinata con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziari dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto

rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

2. **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE ED AL PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA

Le spese di gestione e la commissione di garanzia, nonché il versamento di eventuali azioni aggiuntive, devono essere integralmente corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi, di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento.

Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al socio.

Le **commissione per il prolungamento della durata della garanzia** devono essere riconosciute al Confidi, di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di perfezionamento della sospensione o rimodulazione del piano di rimborso dell'operazione garantita.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di gestione e per commissioni. Relativamente alle spese di gestione, si darà luogo al rimborso (nota di credito) delle stesse, per affidamenti commerciali (anticipo ricevute bancarie, anticipo fatture, fido di conto corrente ecc...) nel caso di richiesta di ampliamento presentata entro 6 mesi dalla data di delibera del relativo affidamento oggetto di ampliamento.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell'operazione garantita o di recesso del socio (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti). Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora ed alle eventuali spese di recupero sostenute dal Confidi.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Socio può presentare reclamo al Confidi, in forma scritta con comunicazione a Confapifidi s.c. – Sede di Brescia Ufficio Reclami via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia, fax: 030 5106872, consegnata a mano o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria ufficio.reclami@confapifidi.it oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) del Reclamante sulla posta elettronica certificata del Confidi segreteriaicl@legalmail.it.

Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet - il modulo standardizzato per la presentazione del reclamo. Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Confidi accoglie le ragioni del Socio, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.



Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confapifidi s.c. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo di garanzia per le PMI (legge 662/96) a favore del Confidi a parziale copertura del rischio dallo stesso assunto con il rilascio della garanzia.

Finanziamento chirografario: credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma (a titolo esemplificativo mutui, aperture di credito in contro corrente, castelletti effetti ecc) da una banca o da un intermediario finanziario non assistito da alcuna iscrizione di privilegio su beni immobili, ma solo dall'impegno preso dal debitore (e da eventuali garanti in solido) attraverso la sottoscrizione del contratto di credito.

Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

Intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Leasing immobiliare: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario per l'acquisto di immobili nuovi o usati o per la ristrutturazione di un vecchio immobile che rimane nella disponibilità del debitore e di proprietà dell'intermediario.

Leasing non immobiliare: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario per l'acquisto di beni diversi da beni immobili che rimangono nella disponibilità del debitore e di proprietà dell'intermediario.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi.